Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 16 luglio 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 173 DEL 16 LUGLIO 1964:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 20 (settore suinicolo), per il periodo dal 1° maggio 1964 al 31 maggio 1964.

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° maggio 1964 al 31 maggio 1964.

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 22 (settore pollame), per il periodo dal 1° maggio 1964 al 31 maggio 1964.

(4764 - 4763 - 4762)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1964, n. 535.

Attuazione della legge 12 ottobre 1956, n. 1212, che istituisce il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 ottobre 1956, n. 1212;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ha il compito di promuovere i sussidi audiovisivi in ogni ordine e grado di scuola. Sussidi audiovisivi sono da intendersi le creazioni anche spettacolari che, realizzate attraverso la cinematografia, la radio, la televisione e il teatro possono costituire ausilio alla didattica e alla pedagogia e di tutti gli altri strumenti (registratori, dischi, ecc.) che possono essere utilizzati nella scuola a tal fine.

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione promuove gli atti per la proposta di nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, scegliendone il presidente nella persona di uno dei Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione.

Nella sua prima adunanza ogni nuovo Consiglio di amministrazione elegge fra i propri membri il vice presidente. Risulta eletto il membro che riporta il maggior numero di voti, a parità di voti prevale il voto del presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi si riunisce di regola una volta ogni mese ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno dal presidente dell'Ente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario che siano presenti i membri indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 6 della legge istitutiva (n. 1212/56). Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di votazione in parità prevale il voto del presidente, ove la votazione non sia segreta.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da lui e dal presidente.

Art. 4.

Il presidente rappresenta legalmente l'Ente in giudizio nei rapporti con i terzi e, ove occorra, adotta gli atti conservativi per la salvaguardia dei diritti dello Ente stesso; in caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il vice presidente.

Il presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi delibera:

1) sulle direttive che regolano il funzionamento del Centro in relazione alle sue finalità e dispone le norme regolamentari che devono essere osservate dai Centri provinciali nella loro attività, in quanto Organi periferici del Centro nazionale;

2) sul bilancio preventivo e relative variazioni, sul conto consuntivo e da presentare al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione;

3) sull'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dei Centri provinciali;

4) sui contratti di acquisto e di alienazione dei beni mobili o immobili, sia che questi siano effettuati dal Centro nazionale, sia che questi siano effettuati dai Centri provinciali;

5) sull'accettazione di contributi, sussidi, lasciti o donazioni al Centro nazionale o ai Centri provinciali;

6) sulle erogazioni o conduzioni direttamente assunte dal Centro nazionale;

7) su ogni atto o provvedimento che comunque importi trasformazione o diminuzione di patrimonio;

8) sui provvedimenti relativi al servizio di riscossione o tesoreria;

9) sulle autorizzazioni a stare in giudizio;

10) sulle istituzioni dei Centri provinciali per i sussidi audiovisivi;

11) su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Ente.

Le deliberazioni concernenti alienazione di beni patrimoniali da reddito devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione inoltre:

a) conferisce su proposta dei provveditori agli studi l'incarico di direttore dei Centri provinciali;

b) approva l'inventario del patrimonio dell'Ente e l'inventario del patrimonio della soppressa cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ai sensi dello art. 2 della legge 12 ottobre 1956, n. 1212;

c) approva l'inventario delle attività dei Centri provinciali.

Art. 6.

Il Ministro per la pubblica istruzione promuove gli atti per la nomina dei membri effettivi e supplenti del Collegio dei revisori dei conti del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Ente, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Dei riscontri effettuati viene redatto, un apposito libro numerato e siglato dal presidente del Collegio, prima di essere posto in uso, regolare verbale.

La relazione finale è presentata al Ministero della pubblica istruzione e a quello del tesoro, nonchè alla Corte dei conti.

I revisori, che possono compiere anche individuali atti d'ispezione e di controllo, presenziano alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e dei Centri provinciali coincidono con l'inizio ed il termine dello esercizio finanziario statale.

I Centri provinciali traggono i mezzi finanziari per lo svolgimento della propria attività da contributi locali e ove si renda necessario dal contributo del C.N.S.A. nei limiti delle possibilità stabilite dal bilancio del Centro medesimo.

Il bilancio preventivo dei Centri provinciali è presentato al Centro nazionale per essere approvato dal Consiglio di amministrazione almeno tre mesi prima dello inizio dell'esercizio, e deve essere allegato al bilancio preventivo del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi per il necessario controllo.

Il bilancio preventivo del Centro nazionale deliberato dal Consiglio di amministrazione, corredato dalla relazione del presidente e del Collegio dei revisori, è presentato almeno due mesi prima dell'inizio dell'esercizio finanziario per approvazione al Ministero della pubblica istruzione che vi provvede sentito il Ministero del tesoro.

La relazione del presidente e quella del Collegio dei revisori comprendono notizie sui bilanci dei Centri provinciali. Qualora il bilancio non sia stato approvato prima che inizi il nuovo esercizio, la gestione ha luogo sulla base degli stanziamenti del preventivo stesso, nei limiti del dodicesimo dell'importo degli stanziamenti.

Analogamente qualora il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale non abbia approvato il bilancio preventivo del Centro provinciale prima che inizi il nuovo esercizio finanziario, la gestione ha luogo sulla base del bilancio preventivo nei limiti del dodicesimo degli stanziamenti.

Le gestioni provvisorie di cui ai commi che precedono non possono avere durata superiore a tre mesi.

Art. 8.

Il conto consuntivo dei Centri provinciali è presentato al Centro nazionale per essere approvato dal Consiglio di amministrazione, entro due mesi dalla chiusura dello esercizio finanziario. Il conto consuntivo del Centro nazionale deliberato dal Consiglio di amministrazione, corredato dalla relazione del presidente e di quella del Collegio dei revisori è presentato entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione, che vi provvede sentito il Ministero del tesoro. La relazione del presidente e quella del Collegio dei revisori comprendono notizie sui conti consuntivi dei Centri provinciali.

Art. 9.

Il servizio di cassa del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è affidato, in base ad apposita convenzione, da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero del tesoro, ad una Cassa di risparmio o ad altro Istituto di credito di diritto pubblico o banca di interesse nazionale, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'Istituto bancario che disimpegna il servizio di Cassa, in base a reversale d'entrata o mandati di pagamento emessi dal Centro nazionale e firmati dal presidente e dal direttore.

Art. 10.

Il direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi:

a) sovraintende ai servizi dell'Ente, coordinandone l'attività per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali secondo le direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione, sia il funzionamento degli uffici centrali e periferici;

b) presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

c) provvede alla gestione dei fondi in conformità del bilancio preventivo;

d) sovraintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabilità, alla cassa e in genere a tutto quanto riguarda l'attività dell'Ente;

e) sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione le proposte dei provveditori agli studi per l'istituzione dei Centri provinciali;

f) propone al Consiglio di amministrazione le nomine dei dirigenti dei servizi centrali e l'eventuale costituzione delle Commissioni di studio e tecniche;

g) vigila sul funzionamento dei Centri provinciali secondo le direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione;

h) sottopone alla delibera del Consiglio di amministrazione le proposte dei provveditori agli studi per lo incarico di direttore dei Centri provinciali;

i) esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Presso il Centro nazionale può essere comandato personale di ruolo della pubblica Amministrazione.

Ai comandi di cui al presente articolo si provvede con le modalità e i criteri stabiliti dagli articoli 56, 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Presso la sede centrale i comandi potranno essere effettuati entro i seguenti limiti numerici e di qualifica:

personale dei ruoli delle carriere direttive con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione o qualifica equiparata n. 1;

personale dei ruoli delle carriere di concetto con qualifica non superiore a quella di primo segretario o qualifica equiparata n. 3;

personale dei ruoli delle carriere esecutive n. 2;

personale dei ruoli delle carriere ausiliarie n. 2.

Art. 12.

I Centri provinciali per i sussidi audiovisivi sono istituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione su proposta del provveditore agli studi.

La direzione del Centro provinciale per i sussidi audiovisivi è conferita per incarico ad un preside o insegnante di ruolo delle scuole secondarie. L'incarico ha durata annuale e può essere confermato.

Il direttore del Centro provinciale per i sussidi audiovisivi esercita in campo provinciale e in quanto possibili le stesse funzioni del direttore del Centro nazionale previsto dal precedente art. 10.

Art. 13.

Ai Centri provinciali per i sussidi audiovisivi spetta principalmente:

a) di organizzare le cineteche stabili e le filmoteche quali organi di distribuzione e di cultura audiovisiva;

b) di attuare l'incremento dello studio e dell'impiego nelle scuole dei sussidi audiovisivi e la più opportuna propaganda per l'aggiornamento didattico dello insegnamento;

c) di sovraintendere a tutte le iniziative atte a regolare lo svolgimento delle radiotrasmissioni scolastiche, gli eventuali sviluppi del cinema ricreativo e della televisione educativa, del teatro, con finalità artistica e letteraria, delle attività corali e di altre iniziative di esclusivo interesse scolastico e purchè sia sempre esclusa la finalità di lucro.

Il Centro nazionale sussidi audiovisivi può stabilire in sede di preventivo i limiti di somma entro i quali i Centri provinciali possano stipulare contratti e assumere impegni di natura finanziaria.

Art. 14.

La scelta del direttore del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi avviene per concorso per titoli.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) appartenere al ruolo dei presidi o dei professori degli istituti medi superiori;

b) essere forniti di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica.

Art. 15.

Le domande di ammissione al concorso di cui al precedente art. 14, redatte su carta da bollo legale, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Gabinetto del Ministro) entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono indicare nella domanda l'Istituto dove prestano effettivo servizio ed il preciso recapito per le eventuali comunicazioni relative al concorso stesso.

Alla domanda devono essere allegati:

a) copia dello stato di servizio rilasciato dagli organi competenti;

b) titoli di studio in originale o in copia notarile;

c) attestazione, su carta da bollo, rilasciata dalle competenti Direzioni generali del Ministero, in data non anteriore a quella del decreto che indice il concorso, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio e non sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

d) *curriculum* documentato sull'attività o carriera didattica in tre esemplari;

e) ogni altro titolo o documento che l'aspirante intenda presentare e che ritenga utile agli effetti del concorso e particolarmente ai fini della valutazione di merito in relazione al disposto di cui alla lettera *b*) del precedente articolo.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli aspiranti devono far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni, allegandone un elenco in triplice copia.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettati manoscritti, dattiloscritti o bozze di stampa.

I titoli, i documenti, le pubblicazioni che pervengono dopo il termine stabilito nel primo comma del presente articolo non possono essere presi in considerazione.

Art. 16.

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui al precedente articolo, bandito in conformità delle norme vigenti per i concorsi universitari è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e deve essere composta:

a) da un professore ordinario di Università della Facoltà di lettere e filosofia avente trattamento economico non inferiore a quello previsto per il coefficiente 900 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

b) da un professore ordinario di Università della Facoltà di ingegneria avente trattamento economico non inferiore a quello previsto per il coefficiente 500 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

c) da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione che rivesta qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

Presidente della Commissione è il professore universitario di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate a un funzionario della carriera direttiva del Ministero della pubblica istruzione avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 2ª classe.

La Commissione di cui al presente articolo stabilisce preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli dei concorrenti con determinazione dei relativi punteggi e conseguentemente compila la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti.

Le spese del concorso gravano sul bilancio del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e la liquidazione dei compensi spettanti ai componenti della Commissione giudicatrice è effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 17.

Il Ministro per la pubblica istruzione dispone con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro, il comando per un triennio presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi del preside o professore primo classificato nella graduatoria di merito del concorso di cui ai precedenti articoli, affidandogli le funzioni di direttore del Centro stesso.

La spesa per il trattamento economico spettante al preside o professore di cui al precedente comma, è a carico dell'Ente con le modalità stabilite dall'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 18.

La disciplina produttiva del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi si svolge in ordine alle finalità dell'Ente.

Esso produce con i propri mezzi tecnici films di carattere didattico, educativo, scientifico e di volgarizzazione delle arti e scienze. I films vengono prodotti in proprio e secondo le necessità, in collaborazione con gli altri Enti.

Art. 19.

I films prodotti sia in proprio che in collaborazione con altri Enti dal Centro nazionale per i sussidi audiovisivi sono classificati non commerciali e sono destinati:

a) alle scuole di ogni ordine e grado;

b) alle istituzioni culturali e scientifiche;

c) alle scuole italiane e alle istituzioni italiane culturali e scientifiche operanti all'estero.

I films stessi costituiscono materiale di scambio con l'estero e possono essere noleggiati o venduti in conformità delle direttive deliberate dal Consiglio di amministrazione del Centro anche per tramite dei Centri provinciali.

Art. 20.

Il regolamento organico del personale del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, previsto dall'art. 11, primo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1212, è deliberato dal Consiglio di amministrazione del Centro ed è approvato mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per il turismo e lo spettacolo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1964

SEGNI

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1964, n. 536.

Approvazione della variante « ter » al piano particolareggiato n. 109 di esecuzione del piano regolatore di Roma per la zona compresa fra la via Prenestina, Porta Maggiore, via Casilina, piazza del Pigneto, via Aquila, del piano particolareggiato della zona stralciata dal piano stesso nonchè della variante « quater » al piano particolareggiato n. 52.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;

Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1950 al registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 143, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato n. 109 di esecuzione della zona compresa fra via Prenestina, Porta Maggiore, via Casilina, piazza del Pigneto e via Aquila salvo lo stralcio della zona compresa tra via Casilina, via Prenestina ed il confine sud-sud est della zona industriale, che doveva essere ristudiata dal comune di Roma tenendo conto delle osservazioni contenute nelle premesse del decreto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1954 al registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 200, ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1956 al registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 261, con i quali è stato, fra l'altro, approvato il piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 109;

Considerato che con i citati decreti presidenziali il piano predisposto dal comune di Roma veniva modificato con: *a*) l'estensione della zona verde prevista alla confluenza delle vie Casilina e Prenestina; *b*) l'imposizione di un'aiuola verde in corrispondenza della parte curvilinea del suolo sulla via Prenestina; *c*) lo stralcio dell'area indicata con lettere *E, F, G, H, I, L* nella planimetria del piano in iscala 1:500; *d*) la prescrizione che i nuovi fabbricati non avrebbero dovuto superare m. 14 dal piano stradale, essere suddivisi per lo meno in tre corpi di fabbrica tra loro convenientemente distaccati e che i relativi progetti avrebbero dovuto essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza ai monumenti per il Lazio;

Vista la domanda con la quale il sindaco di Roma in base alla delibera della Giunta municipale 12 settembre 1960, n. 5540, approvata dal Ministero dell'interno, ha chiesto l'approvazione della variante *ter* al piano particolareggiato n. 109, approvato con i citati decreti presidenziali 15 febbraio 1950, 26 aprile 1954 e 19 aprile 1956, l'approvazione del piano particolareggiato della zona stralciata dall'approvazione con i decreti presidenziali 26 aprile 1954 e 19 aprile 1956, nonchè l'approvazione della variante *quater* al piano particolareggiato n. 52, approvato con regio decreto 6 maggio 1937, con decreto presidenziale 15 febbraio 1950;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante il periodo di deposito degli atti e nei trenta giorni successivi alla pubblicazione non sono state presentate opposizioni;

Considerato che la variante proposta prevede la sistemazione urbanistica delle zone sopraindicate e comprende il cambiamento di destinazione da zona industriale a zona con caratteristiche speciali di una breve fascia normale alla via Casilina oltre la rettifica dello allargamento del primo tratto della via predetta verso il piazzale Labicano, uniformandolo alla sistemazione, già eseguita, della via stessa verso il ponte Casilino;

Che per la zona suddetta la variante proposta prevede una sistemazione edilizia con caratteristiche speciali, risultanti dalla planimetria in iscala 1 : 500 costituente l'allegato « A », in cui sono comprese la suindicata zona stralciata dall'approvazione del piano particolareggiato n. 109, nonchè le due zone destinate a verde dai decreti presidenziali di approvazione del piano stesso;

Considerato che la variante di che trattasi appare di massima accettabile in quanto tendente a conferire un compiuto e definitivo assetto urbanistico alla zona interessata sia in ordine alle particolari necessità di carattere ambientale che a quelle di una degna soluzione architettonica delle edificazioni previste in fregio al complesso monumentale di Porta Maggiore;

Che, tuttavia, nella soluzione proposta appaiono sussistere taluni inconvenienti ed in particolare:

a) la posizione avanzata del corpo anteriore del complesso verso la Porta Maggiore, rende preponderante la massa del corpo di fabbrica sul piazzale Labicano;

b) i volumi dei corpi di fabbrica posti in arretrato appaiono piuttosto addensati;

c) la disposizione dei corpi di fabbrica quale risulta dall'allegato « A » appare planimetricamente tormentata ed i corpi stessi, nella parte retrostante del complesso, hanno un'altezza accentuata;

Considerato che, per le ragioni suindicate, appare opportuno che la sistemazione della zona di che trattasi venga realizzata in base alle previsioni riportate nelle due planimetrie in iscala 1 : 500 vistate dalla speciale Commissione per il piano regolatore di Roma del 1931 ed unite al presente decreto quale parte integrante dello stesso;

Che tali previsioni contemplano una più appropriata disposizione dei corpi di fabbrica, un migliore inserimento dei volumi nella composizione urbanistica della piazza nonchè una riduzione ed una graduazione delle altezze dei singoli edifici consentendo, in tal modo, un più agevole ambientamento delle nuove masse edilizie;

Che si ritiene, peraltro, opportuno prescrivere che i singoli progetti edilizi esecutivi debbano essere sottoposti, prima del rilascio della licenza edilizia, al nulla osta della Soprintendenza ai monumenti per il Lazio;

Considerato che le suddette previsioni risultano tecnicamente più conformi alle finalità perseguite dal comune di Roma nella compilazione della variante di che trattasi e, d'altra parte, non apportano innovazioni sostanziali tali da alterare nella sua essenza il progetto compilato dal Comune stesso, ed infine, non variano il piano di esproprio a suo tempo pubblicato;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1961, numero 16170 R.61.173 con il quale è stato approvato il piano finanziario relativo alla variante di che trattasi;

Considerato che, per il compimento delle espropriazioni e dei lavori previsti dalla variante in questione, si ritiene congruo il termine di anni cinque decorrenti dalla data del presente decreto;

Visto il voto n. 740 emesso nell'adunanza del 28 febbraio 1962, dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma del 1931;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Con le modifiche di cui alle premesse è approvata la variante *ter* al piano particolareggiato n. 109 di esecuzione della zona compresa fra la via Prenestina, Porta Maggiore, via Casilina, piazza del Pigneto e via Aquila, il piano particolareggiato della zona stralciata dal piano predetto nonchè la variante *quater* al piano particolareggiato n. 52.

Gli elaborati saranno vistati dal Ministro per i lavori pubblici in una relazione tecnica, in una planimetria in iscala 1:5000, in una planimetria in iscala 1:1000, in due planimetrie in iscala 1:500 costituenti l'allegato « A », e in un'elenco delle proprietà interessate.

Per il compimento delle espropriazioni e dei lavori previsti nella variante di che trattasi è fissato il termine di anni cinque decorrenti dalla data del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1964

SEGNI

MORO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 111. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 giugno 1964, n. 537.

Sostituzione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, contenente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 23 ottobre 1956, n. 1202, contenente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860;

Sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato sulle proposte di revisione degli elenchi allegati allo stesso decreto 23 ottobre 1956, n. 1202;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto, vistati dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1964

SEGNI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 106. — VILLA

Elenchi dei mestieri artistici tradizionali e dell'abbigliamento su misura

I. — *Abbigliamento esclusivamente su misura*

Figurinisti e modellisti;
Modisterie (escluisavamente su commissioni);
Pellicciai su misura;
Sartorie su misura;
Calzolerie su misura.

II. — *Cuoio e tappezzeria*

Bulinatori del cuoio;
Decoratori del cuoio;
Fabbricanti di guanti, su misura o cuciti a mano;
Fabbricanti di oggetti in pergamena;
Limatori del cuoio;
Lucidatori a mano di pelli;
Pellettieri artistici;
Pirografi;
Sbalzatori del cuoio;
Sellai;
Stampatori del cuoio con presse a mano;
Tappezzieri in carta, in stoffa e in materie plastiche;
Tappezzieri in cuoio.

III. — *Decorazioni*

Addobbatori;
Apparatori;
Decoratori con fiori.

IV. — *Fotografia e riproduzione disegni*

Acquafortisti (riproduttori);
Litografisti (riproduttori);
Fotografi (escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo);
Ritoccatori;
Scenografi (pittori);
Xilografi (riproduttori).

V. — *Legno*

Doratori;
Laccatori;
Lucidatori;
Intagliatori;
Intarsiatori;
Traforisti;
Scultori;
Stipettai.

VI. — *Metalli comuni*

Arrotini;
Chiavaioli;
Damaschinatori;
Fabbricanti, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali ancora non costruiti;
Fonditori di oggetti d'arte;
Lavorazione del ferro battuto;
Magnani;
Modellatori;
Modellisti meccanici;
Peltrai;
Ramai e calderai (lavorazione a mano).
Sbalzatori;
Sciabolai;
Traforatori artistici.

VII. — *Metalli pregiati, pietre dure e lavorazioni affini*

Argentieri ed orafi (lavorazioni essenzialmente a mano) escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano,
Cammeisti;
Cesellatori;
Filigranisti;
Incisori di metalli e pietre dure;
Lavorazione ed incisione su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno e lava;
Miniaturisti;
Smaltatori d'arte.

VIII. — *Restauro*

Antiquari restauratori;
Copisti di galleria;
Modellisti e restauratori di modelli di navi antiche;
Restauratori del dipinto;
Restauratori del mobile;
Restauratori del mosaico;
Restauratori della statuaria;
Restauratori di vetrate artistiche;
Restauratori di tappeti.

IX. — *Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini*

Acconciatori;
Barbieri;
Lavoranti in capelli;
Parrucchieri per uomo;
Parrucchieri per signora;
Parrucchieri misti;
Truccatori.

X. — *Strumenti musicali.*

Fabbricanti di arpe;
Fabbricanti di strumenti a fiato in legno;
Liutai ad arco, a plettro ed a pizzico;
Organai;
Fonderie di campane.

XI. — *Tessitura ricamo ed affini*

Arazzieri;
Coltronieri;
Disegnatori tessili;
Materassai;
Merlettaie a mano;
Ricamatrici a mano;
Tessitori a mano;
Tessitori a mano di tappeti;
Trapuntai a mano.

XII. — *Vetro, ceramica, pietra ed affini*

Applicatori di vetri;
Ceramisti d'arte;
Decoratori di vetri;
Fabbricanti di grès (artistici);
Figurinai in argilla, gesso e cartapesta;
Formatori statuisti;
Fabbricanti di perle a lume con fiamma;
Fabbricanti di terrecotte artistiche;
Incisori di vetri;
Infilatrici di perle;
Maiolicai (artistici);
Mosaicisti (esclusi i produttori di materia prima anche se eseguono montaggi);
Piombatori di vetri;
Scultori in marmo o altre pietre.

XIII. — *Varie*

Lavorazione a mano di canestri e cesti;
Rilegatura artistica di libri.

Visto, *il Ministro per l'industria e commercio*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1964.

Approvazione della convenzione aggiuntiva stipulata tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Radiostampa società per azioni, con la quale viene elevato dal 3,50% al 4 % il canone annuo dovuto dalla Società sugli introiti lordi da essa realizzati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Vista la convenzione stipulata l'11 aprile 1957 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa società per azioni, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, con la quale venne concesso alla suddetta Società l'esercizio di servizi radiotelegrafici e telegrafici per lo scambio dei telegrammi stampa con l'estero;

Visto l'art. 15, comma secondo della predetta convenzione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata in data 23 settembre 1963 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Radiostampa società per azioni, aggiuntiva alla convenzione 11 aprile 1957, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1964

SEGNI

MORO — RUSSO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1964
Registro n. 23 *Uff. risc. poste telecom., foglio n.* 086. — ANSALONE

Atto aggiuntivo alla convenzione 4 maggio 1957 tra Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e Radiostampa società per azioni, concernente la maggiorazione del canone di concessione dal 3,50 % al 4 %.

Visto l'art. 15, comma secondo della convenzione per la concessione alla Radiostampa società per azioni dei servizi telegrafici e radiotelegrafici per lo scambio dei telegrammi stampa, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica, 4 maggio 1957;

tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dottor ing. Albino Antinori e la Radiostampa società azionaria con sede sociale a Roma rappresentata dall'Amministratore delegato dott. ing. Rodolfo Raoul Chiodelli all'uopo delagato dal Consiglio di amministrazione della Radiostampa in data 16 marzo 1963;

si stipula e conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il primo capoverso n. 1 dell'art. 10 della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Radiostampa l'11 aprile 1957 ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1957, è sostituito come segue:

« La Radiostampa corrisponderà allo Stato (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) un canone annuo pari al 4 % degli introiti lordi realizzati con tutti i servizi comunque esercitati dalla Società in base alla presente convenzione ».

Art. 2.

La disposizione di cui al precedente art. 1 avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1963

Art. 3.

La presente convenzione sarà registrata con tassa fissa di L. 1.000, a carico della Società, a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1923, n. 1917.

Roma, addì 23 settembre 1963

L'Amministratore delegato della Radiostampa
dott. ing. Rodolfo Raoul CHIODELLI

L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni
dott. ing. Albino ANTINORI

Ufficio registro, Atti privati di Roma: eseguita registrazione al foglio numero 4827, mod. 2° volume - addì 23 settembre 1963, il capo ufficio (firma illeggibile). Esatte L. 2.210, il cassiere (firma illeggibile).

(5415)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1964.

Assegnazione del presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Aldo Migliardi alla 3ª Sezione del Consiglio stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in pari data, con il quale il dott. ing. Aldo Migliardi è stato nominato presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dal 6 giugno 1964 il dott. ing. Aldo Migliardi, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici è preposto alla terza sezione del Consiglio superiore medesimo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1964

SEGNI

PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1964
Registro n. 29, foglio n. 169

(5637)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, numero 24752, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 6, con il quale venne costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Rocco Manzo, allora ingegnere capo del Genio civile con funzioni ispettive;

Considerato che il suddetto dott. ing. Manzo è stato collocato a riposo e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione in seno alla Commissione succitata;

Decreta:

Art. 1.

L'ispettore generale dell'Amministrazione centrale dott. ing. Ugo Iannelli, vice provveditore regionale alle Opere pubbliche di Bari, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari, in sostituzione del dott. ing. Rocco Manzo, collocato a riposo.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor Iannelli un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 51.

Art. 3.

Si autorizza sul cap. 23 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso l'impegno della somma di L. 30.000 occorrente per il titolo di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1964

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1964
Registro n. 22, foglio n. 102

(5430)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1964.

Sostituzione di un membro del Collegio consultivo dei periti doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 443, col quale è stato sostituito l'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330;

Visto il proprio decreto 23 novembre 1963, col quale è stato costituito il Collegio consultivo dei periti doganali per il triennio 1° gennaio - 31 dicembre 1966;

Considerato che a seguito delle dimissioni del dottor Eugenio Capra, membro effettivo del suddetto Collegio, esperto nel settore metalmeccanico, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la nota n. A/407528 del 12 maggio 1964, con la quale il Ministro per il commercio con l'estero, d'intesa con i Ministri per l'industria e per il commercio, e per l'agricoltura e le foreste, ha scelto, secondo le norme stabilite dall'art. 1, lettera *b*), del suindicato decreto legislativo, il rag. Carlo Mussa quale delegato effettivo della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, in sostituzione del dott. Eugenio Capra, dimissionario;

Visto l'art. 6 del predetto testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Carlo Mussa è chiamato a far parte del Collegio consultivo dei periti doganali, per il restante periodo del triennio 1° gennaio 1964 - 31 dicembre 1966, in qualità di delegato effettivo esperto per il settore metalmeccanico, scelto su proposta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, in sostituzione del dott. Eugenio Capra, dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1964

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1964
Registro n. 20 Finanze, foglio n. 173. — BAIOCCHI

(5628)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1964.

Classificazione tra le comunali del comune di Musile di Piave (Venezia) di tre strade di bonifica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il voto n. 1156, emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 24 luglio 1962, con il quale il detto Consesso ha riconosciuto, fra l'altro, che le strade « Canal Nuovo », « Cento » e « Gorgazzo-Cascinelle », hanno i requisiti per essere classificate comunali;

Vista la delibera 30 dicembre 1962, n. 81, con la quale il comune di Musile di Piave (Venezia) mentre si è pronunciato favorevolmente all'assunzione fra le comunali di altre strade si è opposto alla classificazione delle tre strade sopradistinte;

Visto l'atto 11 settembre 1963, n. 815, con il quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere che le tre strade in parola dovranno classificarsi comunali se risulteranno necessarie all'allacciamento di capoluoghi con le frazioni o le frazioni fra di loro o, quanto meno, se la funzione del congiungimento sia prevalente rispetto a quella consortile o vicinale;

Vista la nota 4 aprile 1964, n. 95 sezione 1 *b*, con la quale l'Ufficio del genio civile di Venezia ha attestato che:

1) la strada di bonifica « Canal Nuovo » collega la grossa frazione di Milleperti con la frazione di Caposile, attraverso la provinciale « Portegrandi-Jesolo » e che la funzione del congiungimento è prevalente rispetto a quella consortile;

2) la strada di bonifica « Cento » collega la frazione di Cento al capoluogo di Musile di Piave;

3) la strada di bonifica « Gorgazzo-Cascinelle » unisce fra loro le frazioni di « Lazzaretto » e di « Croce » e che per queste ultime due strade la funzione del congiungimento tra i centri abitati è prevalente rispetto a quella vicinale;

Ritenuto che per le strade anzidette ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di bonifica di cui alle premesse della estesa complessiva di km. 6+000 costruite dal Consorzio di bonifica Caposile, con sede in San Donà di Piave, sono classificate comunali ed incluse nell'elenco del comune di Musile di Piave (Venezia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 giugno 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(5418)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ferro Atox B12 » gocce, della ditta Biotrading, con sede in Milano. (Decreto di revoca n. 3920/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 agosto 1960, con il quale è stata registrata al n. 17.536, a nome della ditta Biotrading, con sede in Milano, via Montenapoleone, 20, la specialità medicinale « Ferro Atox B12 » flacone gocce da 30 cc., preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (la quantità di vitamina B12 trovata è risultata inferiore dell'80% circa a quella dichiarata - trovato mcg. 210 x 100 cc. anzichè mcg. 1.000), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ferro Atox B12 » flacone gocce da 30 cc., registrata con decreto n. 17.536 in data 10 agosto 1960, a nome della ditta Biotrading di Milano e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1964

(5377) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1964.

Modifiche alla composizione delle Commissioni interprovinciali di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, circa la istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Vista la legge 10 febbraio 1962, n. 66, concernente « nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili »;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1964, con il quale sono state costituite tre Commissioni interprovinciali, di cui all'art. 11 della suddetta legge;

Ritenuto che debba procedersi alla sostituzione di un membro della Commissione per le provincie di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa, con sede in Catania;

Vista la comunicazione dell'Ufficio del medico provinciale di Catania;

Decreta:

Il dott. Antonino Trifilò, componente della Commissione per le provincie di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa, con sede in Catania, viene sostituito dal dottor Mario Marletta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

(5428) *Il Ministro*: MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto ministeriale in data 30 giugno 1964, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 30 aprile 1965, ed il dott. Raoul Testa è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono, altresì, attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne la approvazione del bilancio 1964 ed è fatto obbligo alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti di legge.

(5561)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Valenza (Alessandria)

Con decreto ministeriale in data 4 luglio 1964, n. 2625, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Valenza (Alessandria).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata nella forma delle citazioni ai proprietari interessati.

(5564)

Approvazione del piano di zona del comune di Collegno (Torino)

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 4 luglio 1964, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Collegno.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5565)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 133

Corso dei cambi del 15 luglio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,85	624,89	624,88	624,88	624,87	624,87	624,90	624,87	624,87
$ Can.	577,58	577,40	577,50	577,35	577 —	577,35	577,375	577,32	577,35	577,25
Fr. Sv.	144,72	144,62	144,69	144,66	144,60	144,60	144,625	144,65	144,60	144,61
Kr. D.	90,44	90,37	90,40	90,40	90,45	90,38	90,38	90,40	90,38	90,38
Kr. N.	87,40	87,32	87,37	87,35	87,37	87,32	87,34	87,35	87,32	87,32
Kr. Sv.	121,50	121,61	121,52	121,515	121,30	121,56	121,495	121,52	121,56	121,55
Fol.	172,92	172,90	172,91	172,945	172,82	172,83	172,93	172,85	172,83	172,85
Fr. B.	12,55	12,547	12,546	12,55125	12,535	12,54	12,549	12,54	12,54	12,54½
Franco francese	127,52	127,50	127,535	127,52	127,50	127,51	127,515	127,50	127,51	127,51
Lst	1744,36	1744 —	1744,30	1744 —	1743,75	1743,70	1743,925	1743,90	1743,70	1744 —
Dm. occ.	157,29	157,25	157,28	157,27	157,26	157,21	157,235	157,22	157,21	157,26
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,205	24,20625	24,16	24,20	24,207	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,75	21,74	21,75	21,75	21,90	21,75	21,74375	21,75	21,75	21,75

Media dei titoli del 15 luglio 1964

Rendita 5 % 1935	103,375
Redimibile 3,50 % 1934	93,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,475
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81.375
Id. 5 % (Città di Trieste)	84.625
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	99,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99.325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	98,10

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 luglio 1964

1 Dollaro USA	624,875
1 Dollaro canadese	577,362
1 Franco svizzero	144,642
1 Corona danese	90,39
1 Corona norvegese	87.345
1 Corona svedese	121,505
1 Fiorino olandese	172,937
1 Franco belga	12,55
1 Franco francese	127,517
1 Lira sterlina	1743,962
1 Marco germanico	157,252
1 Scellino austriaco	24,207
1 Escudo Port.	21,747

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina Militare in s.p.e. approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503 e successive modificazioni;
Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina Militare;
Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;
Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificata dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.
Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere cittadini italiani;
b) risultare di buona condotta pubblica e privata;
c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.
L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.
Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.
La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.
La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.
Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.
Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:
a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;
c) di cinque anni:
1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;
2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;
3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;
4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;
5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.
Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.
I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:
a 39 anni:
a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;
b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.
Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.
La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di rèsidenza attuale del candidato;
b) il possesso della cittadinanza italiana;
c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;
e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;
f) la posizione nei riguardi del servizio militare;
g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.
Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.
Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.
Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.
Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco,

applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la *domanda con la fotografia non* attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista, un maggiore medico, un professore di chimica farmaceutica;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 20 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

Il vincitore del concorso che otterrà la nomina a tenente, se ammogliato, dovrà entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva;

7) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 200, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 200 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti Autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina di tenente farmacista, sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le Istruzioni annesse potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1964
Registro n. 32 *Difesa-Marina, foglio n.* 168

Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio attivo permanente (approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503).

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo di lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di Porto) di . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a 1 posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . . . . .

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(5551)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte dei concorsi per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1963, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

Ravvisata la necessità di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte dei concorsi di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1963, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte dei seguenti concorsi per il reclutamento di centoquarantanove sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetti con decreto ministeriale 12 giugno 1963, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 dei giorni:

concorso per centodiciannove posti riservato agli ufficiali di complemento: 7 e 8 settembre 1964;

concorso per trenta posti riservato ai sottufficiali in servizio permanente effettivo: 16 e 17 settembre 1964.

Roma, addì 2 luglio 1964

p. *Il Ministro*: PELIZZO

(5611)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 23 novembre 1963 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Catanzaro;

Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 1964, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dala Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851; ed il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Catanzaro, nell'ordine appresso indicato:

1. Roccella dott. Davide	punti	89,50	su 132
2. Caliulo dott. Rosario	»	85,04	»
3. Petrillo dott. Alfonso	»	74,77	»
4. Molinari dott. Lodovico	»	74,60	»
5. Pasqualis dott. Marcello	»	73,09	»
6. Quadri dott. Luigi	»	72,63	»
7. Mangano dott. Gaetano	»	71,81	»
8. Di Conza dott. Beniamino	»	70,18	»
9. Calamoneri dott. Luigi	»	69,90	»
10. Aiello dott. Salvatore	»	68,13	»
11. Damiani Rocco	»	66 —	»
12. De Vita dott. Attilio	»	59,86	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5413)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di cento posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di cento posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 31 marzo 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 30 aprile 1964, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28, 29 e 30 settembre 1964, con inizio alle ore otto.

(5543)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di diciassette posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Si avvisano le interessate che le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di diciassette posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 18 maggio 1964, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 1964, con inizio alle ore otto.

(5544)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte del concorso pubblico per esami per il conferimento di trentaquattro posti di vice segretario di polizia in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 6 maggio 1964, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 28 e 29 ottobre 1964, con inizio alle ore otto.

(5545)

Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami per il conferimento di quarantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami per il conferimento di quarantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 30 aprile 1964, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15, 16 e 17 ottobre 1964, con inizio alle ore otto.

(5546)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito di concorsi nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro

Nel supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale n. 2 del febbraio 1964 di questo Ministero sono state pubblicate le seguenti graduatorie di merito di concorsi nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro:

Graduatoria del concorso a centotrentotto posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1961.

Graduatoria del concorso a centoquindici posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 12 agosto 1961.

Graduatoria del concorso a otto posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961.

Graduatoria del concorso a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1962.

Graduatoria del concorso a sessanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 1961.

Modificazione della graduatoria di merito del concorso a otto posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1961.

Graduatoria del concorso a venticinque posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1962.

Graduatoria del concorso a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1962.

Graduatoria del concorso a quindici posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 1º febbraio 1964.

Graduatoria del concorso a venti posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 6 febbraio 1962.

Graduatoria del concorso a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1961.

(5585)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a centoquarantasette posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle stesse Ragionerie provinciali, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che, nel supplemento straordinario n. 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro del mese di giugno 1964, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a centoquarantasette posti di vice ragoniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato agli impiegati della carriera esecutiva delle stesse Ragionerie provinciali, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1963.

(5619)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centocinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che, nel supplemento straordinario n. 6 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro del mese di giugno 1964, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centocinque posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1963.

(5620)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova (coefficiente 271) nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in farmacia.

Ai sensi e per gli effetti del'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1964, messo in distribuzione il 30 giugno 1964, del Ministero dell'industria e del commercio è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a tre posti di esaminatore in prova (coefficiente 271) nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in farmacia, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84, supplemento ordinario del 28 marzo 1963.

(5411)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario, direttore dell'Ufficio comunale di igiene e sanità di Roma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2794 del 20 marzo 1964, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario, direttore dell'Ufficio comunale di igiene e sanità del comune di Roma;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni prescritte dalle disposizioni vigenti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario, direttore dell'Ufficio comunale di igiene e sanità di Roma, è costituita come segue:

Presidente:

De Leoni dott. Umberto, direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità.

Componenti:

Muccio dott. Giorgio, direttore generale di igiene pubblica ed ospedali del Ministero della sanità;

Pianese dott. Luigi, direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;

Del Vecchio prof. Vittorio, ordinario d'igiene presso l'Università di Roma;

Patrassi prof. Gino, ordinario di clinica medica presso l'Università di Padova;

Suzzi Valli prof. Enea, ufficiale sanitario del comune di Milano.

Segretario:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Roma.

Roma, addì 25 giugno 1964

(5497) *Il medico provinciale*: DEL VECCHIO

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.